



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

per Forze Armate e Forze dell'Ordine

AUTOVETTURE
SEZIONE AUTO SICURA

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
Oggetto del Contratto	pag. 5
1 Cosa è assicurato?	pag. 5
1.1 INCENDIO E FURTO	
1.2 COLLISIONE	
1.3 TUTELA LEGALE PLUS	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 9
2.1 MAXICASCO	
2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA	
2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE	
2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	
2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	
2.6 INCENDIO DOLOSO	
2.7 CRISTALLI ELITE	
2.8 ATTI VANDALICI TOP	
2.9 FENOMENI NATURALI	
2.10 VALORE A NUOVO	
2.11 PACCHETTO ELITE	
2.12 CLAUSOLA SATELLITARE	
3 Cosa non è assicurato?	pag. 14
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 15
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 SCOPERTO	
4.3 FRANCHIGIE	
4.4 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 21
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2. GESTIONE DEL SINISTRO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE PLUS	
3. REGOLE DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PER LA TUTELA LEGALE PLUS	
4. ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER LA TUTELA LEGALE PLUS	
5. DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	
6. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO	
7. CAUSA DI FORZA MAGGIORE	
8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
9. NON OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI	
10. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro	pag. 28
Appendice normativa	pag. 29

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

Definizioni relative al contratto

- **ACCESSORI:** v.le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al **VEICOLO** che possono essere:
 - "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del **VEICOLO**, compresi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**;
 - "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino del **VEICOLO**, esclusi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**.
- **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI:** radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** attività svolta da **DAS** al fine di ottenere il componimento bonario della **VERTENZA CONTRATTUALE** prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
- **COLLISIONE:** scontro tra veicoli.
- **CONTRAVVENZIONE:** è un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.
- **DEGRADO:** v.percentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del **VEICOLO** di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del **SINISTRO**.

A titolo di esempio:

- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo del DEGRADO

$$100\% - (7.000/10.000) = 30\%$$

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di DEGRADO)

- **DELITTO:** è un reato punito con la multa o la reclusione. Può essere:
 - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;

- doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un **DELITTO**.
- **DIRITTO PENALE**: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere solo di persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
- **FATTO ILLECITO**: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **INSORGENZA (DEL SINISTRO)**: il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità della garanzia "*Tutela Legale Plus*", questo momento deve essere successivo a quello di decorrenza della garanzia assicurativa e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nel caso di **PROCEDIMENTO PENALE**: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nel caso di **DANNO EXTRACONTRATTUALE**: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nel caso di **VERTENZA CONTRATTUALE**: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali o degli accordi intercorsi.
- **LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA**: si intende il ripristino del **VEICOLO**, tramite carrozzeria convenzionata, allo stato precedente al **SINISTRO**, anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
- **PREZZO DI LISTINO**: il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del **VEICOLO**, comprensivo di **ACCESSORI** di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
- **PROCEDIMENTO PENALE**: procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme del **DIRITTO PENALE**, che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **REATO**: violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI** (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla **LEGGE**.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA**: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la **SANZIONE AMMINISTRATIVA** di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

- **TRANSAZIONE:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
- **VALORE ASSICURATO:** è il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al **VEICOLO**, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali **ACCESSORI** "di serie". Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli **ACCESSORI** "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del **VEICOLO** o, in mancanza di tale documento, in **POLIZZA**.
- **VERTENZA CONTRATTUALE:** controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.
- **VITTORIA ASSISTANCE:** è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la **SOCIETÀ**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'**ASSICURATO**, ed organizza e eroga, con costi a carico della **SOCIETÀ** stessa, le prestazioni di assistenza previste in **POLIZZA**.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

[In questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Auto Sicura; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**]

Il **CONTRAENTE** può scegliere le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e **LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**".

Le garanzie prevedono la **LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA** del danno al **VEICOLO**, ossia ripristinando il **VEICOLO** allo stato precedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

1.1 INCENDIO E FURTO

(garanzia Furto attivabile solo unitamente alla garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** ripristina, tramite una delle carrozzerie convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del **VEICOLO** o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO**.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**", la garanzia è estesa agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie", se questi sono:

- compresi nel **VALORE ASSICURATO** al momento della stipulazione della **POLIZZA**;
- indicati specificamente nella fattura d'acquisto;
- stabilmente fissati al **VEICOLO** o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del **SINISTRO**.

Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla **SOCIETÀ**.

In aggiunta alla garanzia "**Incendio**", è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia "**Furto**". In tal caso la **SOCIETÀ**, ferme le condizioni indicate precedentemente per i danni derivanti da incendio esplosione e scoppio, si obbliga:

- in caso di furto o rapina **senza perdita totale del VEICOLO**: a ripristinare, tramite una delle carrozzerie convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
- in caso di furto o rapina **con perdita totale del VEICOLO**: a indennizzare l'**ASSICURATO** con l'equivalente in denaro del valore del bene danneggiato e non più ripristinabile.

Ai fini dell'operatività della garanzia "**Furto**", in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività. Si veda in proposito quanto riportato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

1.2 COLLISIONE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, derivanti da **COLLISIONE** con veicoli identificati, ripristinando il **VEICOLO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), allo stato precedente al **SINISTRO**, nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di COLLISIONE subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:

- il **VALORE ASSICURATO** è di € 5.000,00
- il **valore commerciale** è di € 4.000,00

allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO**.

1.3 TUTELA LEGALE PLUS

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

Le garanzie riguardano i **SINISTRI** che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti (in deroga a quanto indicato nell'articolo 2.4 "*ESTENSIONE TERRITORIALE*" del documento denominato "*Il contratto dalla A alla Z*");

- nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** e di **PROCEDIMENTI PENALI**: in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nel caso di **VERTENZE CONTRATTUALI**: nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
- nel caso di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

INSORGENZA DEL SINISTRO ed operatività della garanzia

Il **SINISTRO** si intende insorto nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dopo 90 giorni dalla sottoscrizione della **POLIZZA**, se si tratta di **VERTENZE CONTRATTUALI**;
- dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della **POLIZZA**, negli altri casi.

La garanzia non copre i **SINISTRI INSORGENTI** da obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fossero già state chieste da una o entrambe le parti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "informazione di garanzia", nei casi di "presentazione spontanea"¹, di "invito a presentarsi"² e di "accompagnamento coattivo"³. La data di riferimento a partire dalla quale opera la garanzia, anche nel caso in cui avvenga prima della notifica della "informazione di garanzia", corrisponde:

- al giorno in cui il soggetto indagato si presenta davanti al Pubblico Ministero per rilasciare dichiarazioni, nel caso di "presentazione spontanea";
- al giorno indicato nell'atto formale di "invito a presentarsi";
- al giorno in cui il soggetto indagato viene accompagnato dinanzi all'Autorità Giudiziaria per essere interrogato.

¹ Art. 374 del Codice di Procedura Penale.

² Art. 375 del Codice di Procedura Penale.

³ Art. 376 del Codice di Procedura Penale.

Cos'è l'“informazione di garanzia”? È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il **PROCEDIMENTO PENALE** e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del **REATO** contestato (colposo, preterintenzionale o doloso).

Cos'è la “presentazione spontanea”? Quando un soggetto indagato sceglie liberamente di presentarsi davanti al Pubblico Ministero per rilasciare dichiarazioni.

Cos'è l'“invito a presentarsi”? Quando il Pubblico ministero invita il soggetto indagato a presentarsi per svolgere atti che richiedono la sua presenza. L'invito contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di presentazione e l'autorità dinanzi alla quale tale soggetto deve presentarsi.

Cos'è l'“accompagnamento coattivo”? Consiste nell'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal Pubblico Ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

FORME DI COPERTURA

Le coperture offerte possono essere prestate, a scelta del **CONTRAENTE**, alternativamente nella forma: “*Veicolo Identificato*” o “*Persona Identificata*”:

- **forma “*Veicolo Identificato*”:**
con la forma “*Veicolo Identificato*” le garanzie sono prestate sul **VEICOLO** identificato in **POLIZZA** e assicurano il proprietario, il conducente ed i trasportati;
- **forma “*Persona Identificata*”:**
con la forma “*Persona Identificata*” le garanzie sono prestate sulla persona identificata in **POLIZZA**, nonché sul proprietario e sui trasportati del **VEICOLO** condotto dalla persona identificata in **POLIZZA**.

Servizio di consulenza legale telefonica - ConsulDAS

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la **SOCIETÀ** fornisce, tramite **DAS**, un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in **POLIZZA**, attivabile:

- contattando il numero verde 800/666000 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00);
- scrivendo a consuld@das.it;
- collegandosi al sito www.das.it.

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti del **MASSIMALE** di € 50.000,00 e delle condizioni previste in **POLIZZA**, il rischio dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguente a un **SINISTRO** rientrante nella garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del **SINISTRO**;
- spese per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- spese di giustizia;
- spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata da **DAS**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da **DAS**;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;

- nei procedimenti penali, spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- spese per l'indennità di mediazione, posta ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**;
- spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo⁴;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, spese per il contributo unificato (tassazione per le per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante alla luce delle presenti condizioni di assicurazione, la **SOCIETÀ** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da **DAS** e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia "**TUTELA LEGALE PLUS**" riguarda la tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** in relazione alla proprietà o alla guida del **VEICOLO** assicurato, se:

- a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale;
- b) viene sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo o per **CONTRAVVENZIONE**; a parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza⁵, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
- c) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza⁶ con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope⁷, oppure nei casi di fuga e/o omissione di soccorso⁸ a condizione che l'**ASSICURATO** venga successivamente assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato. Pertanto, fino al momento dell'emanazione della sentenza passata in giudicato la garanzia resta sospesa e condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'**ASSICURATO**. In caso di assoluzione o proscioglimento, infatti, la **SOCIETÀ** rimborserà all'**ASSICURATO** le spese legali garantite in **POLIZZA** comprensive di quelle sostenute per la sua difesa;
- d) deve presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del **VEICOLO** coinvolto in un incidente stradale con terzi.
- f) deve sostenere controversie su **VERTENZE CONTRATTUALI**, per le quali il valore della lite sia superiore a 200 Euro, comprese quelle con:
 - meccanici e carrozzieri;
 - concessionari di veicoli stradali.

Le predette garanzie – dalla lettera a) alla lettera f) – operano anche per i **SINISTRI** che coinvolgono l'**ASSICURATO** nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

⁴ Art. 95 del Codice di Procedura Civile.

⁵ Art. 186-186bis del **CODICE DELLA STRADA**.

⁶ Art. 186-186bis del **CODICE DELLA STRADA**.

⁷ Art. 187 del **CODICE DELLA STRADA**.

⁸ Con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 189 del **CODICE DELLA STRADA**.

- g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale **SANZIONE AMMINISTRATIVA** a condizione che:
- l'applicazione della **SANZIONE AMMINISTRATIVA** sia connessa a un incidente stradale, sia conseguenza della dinamica del **SINISTRO** e influisca sull'attribuzione della responsabilità;
 - qualora la **SANZIONE AMMINISTRATIVA** non sia connessa a un incidente stradale o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante se sussistono i presupposti per presentare il ricorso. La **SOCIETÀ** provvederà, su richiesta dell'**ASSICURATO**, alla predisposizione del ricorso, restando a carico dell'**ASSICURATO** l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti.
- h) debba presentare reclamo/ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). La **SOCIETÀ** provvederà su richiesta dell'**ASSICURATO** alla predisposizione del reclamo e/o del ricorso, restando a carico dell'**ASSICURATO** l'onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.
- i) subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida. In questo caso, la **SOCIETÀ** riconosce:
- il rimborso delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
 - il rimborso delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'**ASSICURATO** che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

Questi rimborsi saranno versati unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti sia connessa ad un **SINISTRO** in garanzia e le violazioni alle norme del **CODICE DELLA STRADA** che abbiano originato le decurtazioni dei punti o la perdita totale del punteggio siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza degli effetti dell'assicurazione.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può, inoltre, attivare le seguenti garanzie aggiuntive, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e **ferme le esclusioni** e le eventuali **FRANCHIGIE, SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti nel successivo articolo 4. *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.1 MAXICASCO

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione, ripristinando il **VEICOLO** assicurato, tramite una delle carrozzerie ad essa convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), allo stato precedente al **SINISTRO** nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di SINISTRO subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:

- il **VALORE ASSICURATO** è di € 5.000,00
 - il **valore commerciale** è di € 4.000,00
- allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00**

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO**.

⁹ Presentato ai sensi dell'Art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, rimasti a carico dell'**ASSICURATO** per la propria quota di responsabilità (quindi, solo in caso, di **SINISTRO** con "concorso di colpa"), ripristinando il **VEICOLO** allo stato precedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO**.

2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso di **COLLISIONE** che causi il danno totale del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni ripristinando il **VEICOLO** assicurato allo stato antecedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" del successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal **VEICOLO** e rimasti a carico dell'**ASSICURATO**, si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla **SOCIETÀ** nell'ambito della gestione del **SINISTRO RCA** da **RISARCIMENTO DIRETTO**.

A titolo di esempio, se un VEICOLO al momento del SINISTRO ha un valore commerciale pari a € 20.000,00:

- se il danno è di € 4.000,00 la garanzia non è operante in quanto il danno è inferiore a € 16.000,00 (€ 20.000,00 X 80%);
- se il danno è di € 17.000,00 la garanzia è operante.

2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI E NON ASSICURATI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato causati da **COLLISIONE** avvenuta con un **VEICOLO** identificato, non coperto da **RCA**, per i danni derivanti dalla circolazione, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del **SINISTRO** e nel verbale risulta censito il veicolo non assicurato. I danni sono indennizzati ripristinando il **VEICOLO** allo stato precedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se un VEICOLO a seguito di COLLISIONE avvenuta con un VEICOLO identificato, non coperto da RCA subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:

- il **VALORE ASSICURATO** è di € 5.000,00
- il valore commerciale è di € 4.000,00

allora la SOCIETÀ corrisponderà € 4.000,00

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché compresi nel **VALORE ASSICURATO**.

In caso di risarcimento del danno, l'**ASSICURATO** o altro avente diritto dovrà dichiarare¹⁰, di surrogare nei propri diritti la **SOCIETÀ** nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se la **COLLISIONE** con un veicolo identificato non coperto da **RCA**, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** rimborsa solo la **FRANCHIGIA** applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'**ASSICURATO**.

2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico (o ad esse equiparate) a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di denuncia alle Autorità competenti. I danni sono indennizzati ripristinando il **VEICOLO** assicurato allo stato precedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie ad essa convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se un **VEICOLO** a seguito di urto accidentale contro animali selvatici subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:

- il **VALORE ASSICURATO** è di € 5.000,00
- il valore commerciale è di € 4.000,00

allora la **SOCIETÀ** corrisponderà € 4.000,00

2.6 INCENDIO DOLOSO (attivabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni derivanti da incendio con sviluppo di fiamma a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, ripristinando il **VEICOLO** assicurato, tramite una delle carrozzerie ad essa convenzionate (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), allo stato precedente al **SINISTRO** nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se un **VEICOLO** a seguito di incendio subisce un danno di € 6.000,00 e viene riparato presso una carrozzeria convenzionata, se:

- il **VALORE ASSICURATO** è di € 5.000,00
- il valore commerciale è di € 4.000,00

allora la **SOCIETÀ** corrisponderà € 4.000,00

Sono inclusi anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli **ACCESSORI** "non di serie" (esclusi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**), stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO**.

2.7 CRISTALLI ELITE (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** provvede alla sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del **VEICOLO** assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi, tramite uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli ad essa convenzionati (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1201 c.c.

La garanzia è operante a condizione che l'**INDENNIZZO** non venga percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti, per il medesimo evento.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie "Maxicasco" e "Cristalli Elite", in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l'operatività della garanzia "Maxicasco" e liquidato eventualmente l'INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l'evento non risultasse coperto dalla "Maxicasco" allora si procederebbe all'INDENNIZZO nell'ambito della garanzia "Cristalli Elite".

2.8 ATTI VANDALICI TOP

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** indennizza - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**" lettere b) e c) del successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. I danni sono indennizzati ripristinando il **VEICOLO** allo stato precedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.9 FENOMENI NATURALI

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** indennizza - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**" lettere b) e c) del successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve. I danni sono indennizzati ripristinando il **VEICOLO** assicurato allo stato precedente al **SINISTRO**, tramite una delle carrozzerie convenzionate o centri specializzati convenzionati con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), nel limite del **VALORE ASSICURATO** ed entro il limite del valore commerciale.

La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

2.10 VALORE A NUOVO

Limitatamente alle garanzie, "**Incendio e Furto**", "**Atti vandalici**" e "**Collisione con animali selvatici**" - a parziale modifica di quanto previsto al successivo capitolo "**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?**" articolo 3 "**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO**" - e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si stabilisce che:

- in caso di danno totale verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è considerato pari al **PREZZO DI LISTINO**, con un massimo pari al **VALORE ASSICURATO**;

A titolo di esempio:

- se dopo due mesi dalla prima immatricolazione l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO** (danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO**)
- il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 19.500,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del **SINISTRO**
- il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 20.000,00
allora l'**INDENNIZZO** sarà pari ad € 19.500,00.

- in caso di danno parziale verificatosi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto delle **FRANCHIGIE** nei limiti del **VALORE ASSICURATO** o, se minore, di quello commerciale, purché siano state eseguite le riparazioni e le sostituzioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante le riparazioni e le sostituzioni stesse.
- se il termine dei 48 mesi viene raggiunto all'interno dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, la garanzia è valida fino al raggiungimento della scadenza annuale.

Qualora il **VALORE ASSICURATO** fosse inferiore al valore commerciale del **VEICOLO**, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **VALORE ASSICURATO** e valore commerciale del **VEICOLO** assicurato al momento del danno.

A titolo di esempio se un VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO pari a € 18.000,00, ma il suo valore commerciale è € 20.000,00 e subisce danni ai pezzi di ricambio per € 1.000,00, allora si avrà un INDENNIZZO pari a: € 1.000,00*(€ 18.000,00/€ 20.000,00) = € 900,00

2.11 PACCHETTO ELITE

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

È possibile ampliare le garanzie Incendio e Furto attivando il pacchetto di garanzie complementari Elite.

La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese in tale pacchetto:

Garanzia	Descrizione garanzia
Danni da effrazione	Ripristino dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il ripristino è effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (<i>reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com</i>)
Perdita chiavi	Ripristino dei danni per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO . Il ripristino è effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate (<i>reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com</i>). La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto.
Danni alla tappezzeria	Ripristino della tappezzeria del VEICOLO , imbrattata o danneggiata a causa del trasporto per soccorso di vittime della strada o di infortunati o di infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali. Il ripristino è effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate (<i>reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com</i>).
Spese di traino, custodia e parcheggio	La garanzia prevede il traino, la custodia e il parcheggio del VEICOLO disposti dall'Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio. L'intervento viene effettuato tramite una delle carrozzerie convenzionate (<i>reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com</i>).

Garanzia	Descrizione garanzia
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà	Rimborso delle spese sostenute e documentate dall' ASSICURATO per immatricolazione o passaggio di proprietà di un altro veicolo, che sostituisce il VEICOLO a seguito di perdita totale e definitiva di quest'ultimo. La garanzia opera se per il nuovo veicolo viene emesso altro contratto con la SOCIETÀ per la garanzia Incendio e Furto.
Rimborso imposta di proprietà (garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto da normativa vigente)	Rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del VEICOLO .
Danni al bagaglio	Rimborso dei danni ai bagagli dell' ASSICURATO e dei familiari trasportati, conseguenti direttamente da incidente da circolazione, incendio o furto parziale. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle Autorità competenti.

2.12 CLAUSOLA SATELLITARE

Se il Contraente dichiara che sul **VEICOLO** è installato un antifurto di tipo "satellitare" e che questo viene regolarmente attivato, la **SOCIETÀ** concederà uno sconto sul premio annuo relativo alla garanzia "Furto".

3 Cosa non è assicurato?

[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie]

La garanzia "Collisione integrativa" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la parziale responsabilità dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

La garanzia "Collisione a perdita totale" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la responsabilità (parziale o totale) dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale Plus":

- la **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza;
- sono escluse le controversie di natura contrattuale tra la **SOCIETÀ** e le gli **ASSICURATI**.

4 Ci sono limiti di copertura?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **VALORE**

ASSICURATO, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi, indicati in **POLIZZA**.

Limitatamente ai danni diversi dal Furto Totale, se l'importo indennizzabile (calcolato al netto di **SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE** contrattualmente previsti) supera il **VALORE ASSICURATO** in **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** corrisponde l'intero **VALORE ASSICURATO** con il solo limite del valore commerciale.

A titolo di esempio se l'importo indennizzabile è di € 6.000,00, ma il VALORE ASSICURATO è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la SOCIETÀ corrisponderà € 5.000,00.

4.1 ESCLUSIONI

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie Incendio e Furto e delle garanzie opzionali) del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del **VEICOLO**;
- b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
- d. verificatisi durante la partecipazione del **VEICOLO** a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- e. ad **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie";
- f. alle cose trasportate;
- g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- h. derivanti dall'asportazione di ricambi ed **ACCESSORI** non stabilmente fissati al **VEICOLO**.

Relativamente alla garanzia "*Furto*", in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da **COLLISIONE**, urto, ribaltamento o uscita di strada.

In caso di furto del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** perde il diritto all'indennizzo se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al **VEICOLO**, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la garanzia "*Furto*" è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al **VEICOLO**, salvo che l'**ASSICURATO** nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

Le garanzie "Maxicasco", "Collisione", "Collisione integrativa", "Collisione a perdita totale", "Collisione con veicoli identificati non assicurati", "Collisione con animali selvatici";

1. non sono operanti:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - b. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona in stato di ebbrezza o nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - c. nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
2. non assicurano i danni subiti dal **VEICOLO** a seguito della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
3. escludono i danni:
 - a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
 - b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
 - c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
 - d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
 - f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
 - g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di **POLIZZA**, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie" non compresi nel **VALORE ASSICURATO** e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in **POLIZZA**

Relativamente alla garanzia "Tutela Legale Plus", la garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatto salvo quanto previsto all'articolo 1.3 "Tutela legale Plus", lettere g), h), i);
- per acquisto di beni mobili registrati;
- per le controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici e aerei;
- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il **VEICOLO** con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro i 180 giorni successivi al **SINISTRO**, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il conducente **ASSICURATO**;
- se il **VEICOLO** non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria **RCA**; tale esclusione opera solo per il proprietario del **VEICOLO**;
- se il **VEICOLO** è usato in difformità da quanto previsto dalla carta di circolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del **VEICOLO**.

Limitatamente alla garanzia "Cristalli Elite" sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al **VEICOLO** a seguito della rottura dei cristalli.

Per la garanzia "Atti Vandalici Top" sono in ogni caso esclusi i danni a tetto e cerchi in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.

Per la garanzia "Fenomeni Naturali" sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.

4.2 SCOPERTO

Salvo quanto indicato nell'articolo 7 "CAUSA DI FORZA MAGGIORE" del successivo capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?", se l'**ASSICURATO** non attiva la procedura di **LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA** tramite l'utilizzo di una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com) e si rivolge ad una carrozzeria non convenzionata di sua fiducia per la riparazione del danno, la **SOCIETÀ** liquiderà il danno con applicazione di **DEGRADO** e di uno **SCOPERTO** del 50%. Nel caso della garanzia **FENOMENI NATURALI** il danno verrà liquidato con applicazione di **DEGRADO** e di uno **SCOPERTO** del 50% con minimo di € 2.000,00.

4.3 FRANCHIGIE

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione di **FRANCHIGIE** (variabili a seconda della vetustà del **VEICOLO**) di seguito dettagliate:

- **FURTO/INCENDIO/INCENDIO DOLOSO – DANNO PARZIALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
fino al 12° mese	0
2° e 3° anno	300
4° e 5° anno	400
6° e 7° anno	600
8° e 9° anno	750
10° anno	900
Oltre 10° anno	1.500

- **ATTI VANDALICI – DANNO PARZIALE E TOTALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
fino al 5° anno	300
dal 6° al 10° anno	800
Oltre 10° anno	1.500

- **FENOMENI NATURALI – DANNO PARZIALE E TOTALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino a 12° mese	300
dal 13° al 36° mese	600
dal 37° al 60° mese	800
dal 61° al 84° mese	950
dal 85° al 108° mese	1.200
dal 109° al 120° mese	1.400
Oltre il 120° mese	2.000

- FENOMENI NATURALI – DANNO PARZIALE:**

limitato ai soli sinistri GRANDINE che non richiedono l'utilizzo di pezzi di ricambio ed in caso di riparazione effettuata presso uno dei centri specializzati nelle riparazioni dei danni da Grandine convenzionati e reperibili su apposita sezione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino a 12° mese	0
dal 13° al 36° mese	0
dal 37° al 60° mese	0
dal 61° al 84° mese	0
dal 85° mese	500

- MAXICASCO E COLLISIONE – DANNO TOTALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino al 12° mese	200
dal 2° al 9° anno	800
Oltre 10° anno	1.100

- COLLISIONE – DANNO PARZIALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino a 12° mese	200
2° e 3° anno	500
4° e 5° anno	700
6° e 7° anno	900
8° e 9° anno	1.000
10° anno	1.200
Oltre 10° anno	1.800

- MAXICASCO – DANNO PARZIALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino a 12° mese	500
2° e 3° anno	700
4° e 5° anno	900
6° e 7° anno	1.100
8° e 9° anno	1.300
10° anno	1.500
Oltre 10° anno	2.000

- COLLISIONE ANIMALI SELVATICI – DANNO TOTALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino al 12° mese	0
dal 2° al 9° anno	500
Oltre 10° anno	850

- **COLLISIONE ANIMALI SELVATICI – DANNO PARZIALE:**

Vetustà veicoli	Franchigia
Fino a 12° mese	0
2° e 3° anno	300
4° e 5° anno	450
6° e 7° anno	650
8° e 9° anno	750
10° anno	850
Oltre 10° anno	1.500

4.4 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limite di indennizzo”?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione di limiti di indennizzo di seguito dettagliati:

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE (valida solo per autoveicoli)	15% della somma complessivamente assicurata per il VEICOLO
COLLISIONE INTEGRATIVA	€3.000,00 per SINISTRO L'INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, non potrà superare il valore commerciale del VEICOLO.

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
COLLISIONE A PERDITA TOTALE	- In caso di responsabilità totale dell'ASSICURATO: € 7.000 per SINISTRO; - in caso di responsabilità parziale dell'ASSICURATO: € 5.000 per SINISTRO (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del CAP tramite RISARCIMENTO DIRETTO). L'INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO, non potrà superare il valore commerciale del VEICOLO assicurato.
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	€ 7.000 per anno e per SINISTRO, nei limiti del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	€ 12.000 per SINISTRO ed anno assicurativo
CRISTALLI ELITE	Pari, per ciascun SINISTRO, al VALORE ASSICURATO per la garanzia Incendio e Furto (massimo due SINISTRI per anno assicurativo) nel caso di riparazione/sostituzione effettuata presso un centro specializzato nella riparazione/sostituzione dei cristalli diverso da quelli convenzionati con Vittoria, il limite di indennizzo è pari a € 400,00
ATTI VANDALICI TOP	Pari a € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, nei limiti del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
DANNI AL BAGAGLIO (garanzia del PACCHETTO ELITE)	€ 1.000 per SINISTRO ed anno assicurativo

Per la garanzia "Tutela Legale Plus" valgono i seguenti limiti.

In particolare:

- a. per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano in garanzia nel limite dei primi due tentativi;
- b. se l'ASSICURATO sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, per gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;**
- c. in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante, la **SOCIETÀ** assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di 1.000 euro;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dell'Autorità competente entro il limite massimo di 10.000 euro.

Nel caso in cui l'ASSICURATO subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida, la **SOCIETÀ** riconosce:

- il rimborso delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati fino a un massimo di 500 euro;
- il rimborso delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'ASSICURATO che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento fino a un massimo di 1.000 euro.

Cosa fare in caso di Sinistro?

[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]

1. Obblighi in caso di sinistro

- A. Per la garanzia "**Tutela Legale Plus**", per denunciare un **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a **DAS**, chiamando il Numero Verde 800.666.000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di **SINISTRO**), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'**ASSICURATO**, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** deve far pervenire tempestivamente a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE**, l'**ASSICURATO** deve denunciare il **SINISTRO** quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di un suo coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**ASSICURATO** deve chiamare il Numero Verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di **POLIZZA** e un recapito telefonico al quale poter essere ricontattato.

- B. Per le restanti garanzie l'**ASSICURATO**, per attivare il servizio di liquidazione del danno, deve tempestivamente contattare **VITTORIA ASSISTANCE** ai seguenti numeri di telefono:

Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627

Dall'estero: +39 015.25.59.741

Verificata la copertura, **VITTORIA ASSISTANCE** comunicherà all'**ASSICURATO** i dati della carrozzeria convenzionata più vicina alla residenza dell'**ASSICURATO** medesimo per fissare un appuntamento.

Se il **VEICOLO** non è nelle condizioni di raggiungere autonomamente la carrozzeria convenzionata, la **SOCIETÀ** potrà offrire all'**ASSICURATO**, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" per ricoverare il **VEICOLO** in una struttura convenzionata.

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata per iscritto all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della **SOCIETÀ**, entro tre giorni da quando l'**ASSICURATO** ne è venuto a conoscenza, indicando l'entità presunta del danno e la data dell'evento ed allegando la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori¹¹, il **CONTRAENTE** deve dare avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.

Per il periodo in cui il **VEICOLO** assicurato resterà ricoverato presso la carrozzeria convenzionata, **VITTORIA ASSISTANCE** metterà a disposizione dell'**ASSICURATO** un'auto sostitutiva (per un massimo di 72 ore).

¹¹ Art. 1910, Codice Civile.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto senza ritrovamento del **VEICOLO** immatricolato al Pubblico Registro (di seguito PRA), deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del PRA relativo al **VEICOLO** rubato;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di **VEICOLO** immatricolato all'estero, certificato di origine;

Inoltre, il **CONTRAENTE**, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla **SOCIETÀ** copia autentica della denuncia resa all'Autorità competente.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del **VEICOLO**;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli **ACCESSORI** "non di serie";
- procura a vendere;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**.

Per la garanzia "*Perdita chiavi*" (contenuta nel pacchetto Elite), in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività.

Per la garanzia "*Clausola satellitare*", l'**ASSICURATO**, per dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare alla **SOCIETÀ**, in caso di **SINISTRO**:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
 - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
 - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi effettuati, completi della data e dell'ora di avvio degli stessi (blocco del motore ecc.);
 - idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (fatture o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);
 - documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

2. Gestione del sinistro per la garanzia Tutela Legale Plus

1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **SINISTRO**, **DAS** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da **DAS**, l'**ASSICURATO** deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per risolvere la controversia, **DAS** valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'**ASSICURATO** può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS**.

2) **DAS** autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**ASSICURATO** in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'**ASSICURATO** hanno possibilità di successo. L'**ASSICURATO** comunica a **DAS** le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a **DAS** di valutare le possibilità di successo.

- 3) Per la fase giudiziale **DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- l'**ASSICURATO** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia;
 - se l'**ASSICURATO** non fornisce il nome di un avvocato, **DAS** può individuare direttamente il legale;
 - l'**ASSICURATO** deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
 - se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**ASSICURATO** decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 4) **DAS** gestisce a tutti gli effetti un unico **SINISTRO**:
- in presenza di **VERTENZE CONTRATTUALI**, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
 - in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo **SINISTRO** nei quali sono coinvolti uno o più **ASSICURATI**;
 - se il **SINISTRO** che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;
 - se applicabile, in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

3. Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni per la Tutela Legale Plus

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'**ASSICURATO**:

- deve denunciare subito il **SINISTRO** e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare subito **DAS** su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, **DAS** non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- senza la preventiva autorizzazione di **DAS** non può concordare con la controparte alcuna **TRANSAZIONE** o accordo per definire la controversia che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**ASSICURATO**. Se l'**ASSICURATO** procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

4. Esonero da responsabilità per la Tutela Legale Plus

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **SOCIETÀ** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**ASSICURATO**.

5. Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**ASSICURATO** e **DAS** sulla gestione del **SINISTRO**, sia l'**ASSICURATO** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle **PARTI** o, in mancanza di accordo, dal Presidente

del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**ASSICURATO** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le **PARTI**.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**ASSICURATO**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**ASSICURATO** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **MASSIMALE** previsto.

Se l'**ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione¹².

6. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 "**CAUSA DI FORZA MAGGIORE**", se l'**ASSICURATO** non attiva la procedura di **LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA** tramite l'utilizzo di una delle carrozzerie convenzionate (reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com), la determinazione del danno al **VEICOLO** sarà effettuata come segue:

a) Danno totale

Se il **SINISTRO** causa la perdita totale del **VEICOLO**, il danno è pari al valore commerciale del **VEICOLO**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del **VALORE ASSICURATO**, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) del mese in cui il **SINISTRO** è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del **VEICOLO**.

A titolo di esempio, se:

- l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO**
 - il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 15.000,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del **SINISTRO**
 - il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 18.000,00
- allora l'ammontare del danno sarà pari ad € 15.000,00.

b) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al **VEICOLO** con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**¹³.

A titolo di esempio:

- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo dell'ammontare del danno
10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00

¹² Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

¹³ Art. 1908, Codice Civile.

c) **Regola proporzionale**

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il **VEICOLO** aveva al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il **VALORE ASSICURATO** e il valore effettivo del veicolo¹⁴.

d) **I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)**

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel **VALORE ASSICURATO**.

Se il **VEICOLO** assicurato è intestato e di proprietà di società di leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del **VEICOLO** conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.

7. Causa di forza maggiore

Se Vittoria Assistance, contattata dall'**ASSICURATO**, riscontra e comunica l'impossibilità ad attivare la **LIQUIDAZIONE FORMA SPECIFICA**, l'**ASSICURATO** può provvedere alle riparazioni del **VEICOLO** presso riparatori di sua fiducia. In questo caso la **SOCIETÀ** rimborserà le spese di riparazione documentate da fattura, previa messa a disposizione e visione del **VEICOLO** danneggiato da parte di un perito fiduciario della **SOCIETÀ**.

L'importo liquidato sarà pari a quello riportato in fattura se c'è corrispondenza tra quanto riportato in fattura e quanto indicato nella perizia del tecnico della **SOCIETÀ** in merito alle ore di manodopera ordinaria ed agli eventuali pezzi da sostituire.

In mancanza di fattura di riparazione, l'indennizzo corrisposto dalla **SOCIETÀ** non potrà essere superiore all'importo del danno risultante dalla perizia stilata dal tecnico fiduciario della **SOCIETÀ** nell'ambito del **VALORE ASSICURATO** e nel limite del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

8. Pagamento dell'indennizzo

Nel solo caso in cui **non avvenga la LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA**, la determinazione del danno e il pagamento dell'**INDENNIZZO** avverranno nei seguenti termini:

In caso di furto totale, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto¹⁵. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione.

¹⁴ Art. 1907, Codice Civile.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 150-bis, 1° comma, del **CAP**.

Per tutte le altre garanzie, la SOCIETÀ formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall'acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell'accertamento e della determinazione del danno.

In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la SOCIETÀ formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del **SINISTRO**.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla SOCIETÀ il nominativo del proprio perito di fiducia. La SOCIETÀ provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la POLIZZA o presso la quale è stato concluso il contratto.

Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le **PARTI** anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e dell'**ASSICURATO** in parti uguali. L'**ASSICURATO** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a lui spettante.

La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio.

Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione in applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul **VEICOLO** risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa **POLIZZA** sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Relativamente alla garanzia "Tutela Legale Plus", **DAS** liquida all'**ASSICURATO** o all'eventuale beneficiario le spese in copertura, nei limiti del **MASSIMALE**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

9. Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

10. Rinuncia al diritto di surrogazione

La **SOCIETÀ** rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **VEICOLO**, o dei trasportati e dei familiari dell'**ASSICURATO**, all'esercizio dell'azione di surroga¹⁶.

¹⁶ Art. 1916 del Codice Civile.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia	Cosa fare subito	Contatti
TUTELA LEGALE PLUS	Segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS . Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.	<ul style="list-style-type: none">• DENUNCIA TELEFONICA: nr. verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;• DENUNCIA SCRITTA:<ul style="list-style-type: none">- posta elettronica: sinistri@das.it.- posta ordinaria: DAS S.p.A. - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.
RESTANTI GARANZIE	Contattare immediatamente la struttura organizzativa di Vittoria Assistance.	Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627. Dall'estero: +39 015.25.59.741.

Appendice normativa

[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell'appendice normativa del documento denominato "Il contratto dalla A alla Z"]

CODICE CIVILE

Art. 1201 - Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 95 - Spese del processo di esecuzione

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 374 - Presentazione spontanea

Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Art. 375 - Invito a presentarsi

Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

L'invito a presentarsi contiene:

- a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
- d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno

alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

- a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
- b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
- c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
- d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
- e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 186 bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventesimo anno di età». Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventesimo anno di età.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona

estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144]. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 303 a Euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 345.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.

Art. 17 bis - Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9). - Disposizioni sul processo tributario. Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/03/2020



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB_EA_AUS-EDZ-0320 - LINEA STRADA PER FORZE ARMATE E FORZE DELL'ORDINE AUTOVEETTURE
SEZIONE AUTO SICURA